

CVI.

TORNATA DEL 21 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** *Sunto di petizione — Omaggio — Congedi — Presentazione di un progetto di legge — Adozione dell'istanza del Senatore Araldi — votazione a squittinio segreto del progetto di legge sulla tassa di bollo — Seguito della discussione sul progetto di legge per la tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo — Dichiarazione del Senatore Mameli — Riassunto del Senatore Gioia (Relatore) — Schiarimento del Senatore Merini — Chiusura della discussione generale — Accettazione dal Regio Commissario Duchoqué degli emendamenti proposti dall'ufficio centrale al progetto ministeriale — Osservazioni del Senatore Mameli contro il n. 1 dell'art. 1 e sua proposta al riguardo, combattuta dal Senatore De Foresta — Spiegazioni richieste dai Senatori Cambray-Digny e Audiffredi, date dal Regio Commissario — Dichiarazione del Senatore Corsi — Reiezione del n. 1 dell'art. 1 — Adozione della proposta di sospensione e di rinvio fatta dal Senatore Gioia (Relatore) — Proposta del Senatore Alfieri in ordine alla discussione del progetto di legge relativo alla convenzione postale colla Svizzera — Osservazioni dei Senatori Lauzi e Di Pollone — Aggiornamento della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3050. La Giunta Municipale di Minco (provincia di Catania) ricorre al Senato onde ottenere che quel mandamento venga separato dal circondario di Caltagirone ed annesso a quello di Catania.

**Presidente.** Il sig. professore Giovanni De Gioannis fa omaggio al Senato della sua *Disertazione sulla questione del Trent*.

Si recano a cognizione del Senato due domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge due lettere, l'una del Senatore Correale, l'altra del Senatore Chigi, colle quali domandano un congedo, il primo per affari di famiglia, il secondo per motivi di salute, che viene loro accordato.

**Presidente.** In seguito a questi congedi il numero

legale dei Senatori per la validità delle deliberazioni è di ottantuno.

PRESENTAZIONE  
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la soppressione di Comuni nella provincia di Cremona, già approvato dalla Camera elettiva.

**Presidente.** Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

Senatore **Araldi**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Araldi**. Interessandomi assai la sollecita discussione di questo progetto di legge, lo raccomando ai miei colleghi, pregandoli di prenderlo in considerazione e dichiararlo d'urgenza, onde possa essere sancito in tempo, affinché le prossime elezioni abbiano luogo in complesso dei tre Comuni che vengono aggregati.

**Presidente.** Il sig. Senatore Araldi domanda l'urgenza su questa legge.

Chi approva l'urgenza si alzi.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
E VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA TASSA DI BOLLO.

**Presidente.** Si passa alla continuazione della discussione sopra la legge della tassa di bollo.

La parola è al sig. Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnolfo**, *Relatore*. Nella seduta di ieri il Senato incaricò l'ufficio centrale di determinare e di proporre in qual luogo si sarebbe collocato l'articolo di aggiunta proposto in fine della seduta, e relativo all'uso della carta bollata che debbasi fare per i giudici conciliatori laddove esistono.

L'ufficio centrale d'accordo col Commissario Regio proporrebbe che l'articolo votato si collocasse al n. 26 dell'art. 23. Quest'aggiunta è così concepita:

« Gli atti che nelle province napoletane e siciliane si fanno innanzi ai giudici conciliatori sono parificati agli atti e alle sentenze nelle cause di competenza dei giudici di mandamento di cui è cenno nei numeri 1 § 1, e 23 § 2 di quest'articolo. »

Siccome in quest'articolo vi sono le due disposizioni che riflettono le due diverse qualità di carta da impiegarsi negli atti che si fanno nanti i giudici di mandamento, collocandosi un numero 26 alla fine di questo articolo 23, trova luogo opportuno la mentovata disposizione.

Occorre però di fare una leggerissima modificazione alla redazione dell'articolo votato ieri, e dire questo articolo a vece di articolo 23, facendo esso parte dell'articolo stesso.

A nome quindi dell'ufficio centrale, d'accordo col signor Commissario Regio, propugno al Senato di voler approvare che sia collocata al n. 26 dell'art. 23 l'aggiunta mentovata; nel resto la legge è combinata secondo le variazioni che si sono fatte durante la discussione.

**Presidente.** Domando al Senato se approva la conclusione testè fatta per il collocamento dell'accennata aggiunta, e per quella modificazione di redazione.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si passa ora allo squittinio segreto sopra il progetto di legge per la tassa di bollo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina**. Dichiaro di astenermi dal votare. (Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

**Presidente.** Risultato della votazione:

Numero dei votanti. . . . .	82
Favorevoli . . . . .	79
Contrarii . . . . .	3

Il Senato adotta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA  
SULLE INVESTITURE ECCLESIASTICHE,  
E SOPRA VARIE CONCESSIONI DEL GOVERNO.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione del progetto di legge per

una tassa sulle investiture ecclesiastiche e per vario concessioni del Governo.

Si continua la discussione generale. Sono persuaso che si riterrà precisamente la discussione nei termini generali cioè sui principii e sull'opportunità della legge, perocchè quanto alle speciali considerazioni che potrebbero riflettere i singoli articoli, sarà meglio che questo si portino in discussione quando si leggerà il rispettivo articolo.

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Dietro l'avvertenza fatta dal signor Presidente, mi riservo la facoltà di parlare sull'articolo 1, poichè su questo cadono appunto tutte le mie osservazioni, anzichè sul complesso della legge, che deve essere propriamente il tema della discussione generale.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Giola**, *Relatore*. La relazione dell'ufficio centrale contiene verso questa legge alcune osservazioni critiche, che sono state molto abilmente raccolte e ampliate. Ma io credo, che le obiezioni sianzi oltre misura accresciute, e che soprattutto siasi tratta la questione fuori dei suoi termini proprii e naturali, ai quali mi è parso debito di ritornarla, con brevi parole, e come meglio saprò.

La tassa che ci viene oggi proposta sulla collazione de' benefici ecclesiastici fu imitata o per dir meglio copiata dalla legge austriaca del 27 gennaio 1840, dove appunto è una sezione (la III della parte seconda) che ha per titolo: *Delle tasse per la collazione dei benefici ecclesiastici*.

E come nella legge austriaca, così anche nella nostra la base di questa tassa è nel fatto della collazione, sia che essa emani immediatamente dall'autorità regia, sia che ne emani per indiretto, a mezzo dell'autorità ecclesiastica, associata più o meno manifestamente all'autorità civile.

Questo è il fondamento della tassa; questa è la ragione sua di essere. Epperò tanto dee aversi come giusto il pagare per questa concessione quanto per le altre tutte che più o meno direttamente emanano dall'autorità governativa.

E così conviene che sia secondo la norma stretta e precisa del diritto. Ma chi avrebbe potuto non dare ascolto ad altre considerazioni accessorie di mera equità?

L'ufficio centrale ha detto a sè stesso: la tassa, astrattamente parlando, è giusta quanto le altre, imposte per cause o affini o simili. Ma li beni ecclesiastici portano già la tassa generale delle mani-morte, la tassa di concorso per la Cassa ecclesiastica, i tributi ordinarii e va dicendo; or che sarebbe, se per le nuove leggi finanziarie che si stanno maturando, dovessero tuttavia sottoporsi a una tassa di registro? Allora aggiungendo quest'altra tutta speciale, si formerebbe un carico veramente intollerabile. Epperò esso ha voluto far sue le assicurazioni già date avanti la Camera elettiva, cioè

che la collazione de' beneficj non pagherebbe registro per titolo di trasmissione di usufrutto.

Ma questa, qual si diceva, non fu che una mera considerazione d'equità, poichè il fondamento legale della tassa sta sempre ed esclusivamente nel fatto della autorizzazione governativa, la quale almeno in potenza deve averci come inchiusa in qualunque collazione di beneficio. Di che vorrà facilmente persuadersi chiunque pur legga il primo articolo della legge 26 settembre 1860 così espresso: « il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficj vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo Stato senza distinzione fra beneficj maggiori e minori e senza distinzione veruna circa la natura dei beneficj medesimi. Il rilascio dei beni ai nuovi investiti dovrà essere sempre preceduto dal regio placet. »

E qui non voglio tacere che a taluno dell'ufficio centrale erasi pur affacciata l'idea che fosse più semplice e forse meno sgradito, prescindere da questa tassa speciale, o sottoporre senza più le collazioni di beneficj alla tassa consueta di registro per titolo di trasmissione di usufrutto.

Ma non si tardò a riconoscere che di questa guisa si sarebbe reso un assai cattivo servizio ai beneficj ecclesiastici di minor portata: essendo certo che la tassa di registro sarebbe stata in molti casi assai più gravosa che non questa che ora si tratta d'imporre.

Lo che si farà manifesto con un esempio semplicissimo. Suppongasì un beneficio che abbia 2000 lire di rendita netta. La tassa d'usufrutto sul capitale (che è il decuplo della rendita) sarebbe in ragione del 4 0/10, di franchi 800: mentre colla legge presente dalle lire 2000 sarebbero da dibattere: 1. 900 lire assegnate al mantenimento del titolare; 2. le tasse di mano-morta; 3. le tasse per sovvenzioni alla Cassa ecclesiastica; 4. le contribuzioni ordinarie; 5. gli interessi dei debiti, e molto sarebbe se avanzassero così di netto 600 lire di cui dovendosi pagare la metà, si riuscirebbe a pagare L. 300 invece di 800. Aggiungasi che la gran massa de' beneficj la cui rendita sta verso le lire mille, fatte le deduzioni sovraindicate, non pagherà precisamente nulla.

Ond'è evidente che la nuova legge torna assai più utile ai possedimenti ecclesiastici che non sarebbe stata la piena applicazione della legge ordinaria di registro.

Se non che l'onorevole Senatore Merini vorrà indubitabilmente ripigliarmi domandando con quale coscienza si avesse potuto pensare a sottoporre i beni dei beneficj a tassa di registro, quando questi già sono soggetti alla tassa delle mani-morte.

Al che brevemente rispondo: che la tassa di mano-morta fu costituita per riguardo alla rarità comparativa degli atti di mutazione che da quelle si compiono, ma non certo mai a disegno di salvarle dalle tasse di registro ogni volta che si trovassero nel caso di doverle pagare. E sa l'onorevole Merini che se le mani-morte comprano o permutano o acquistano eredità e legati,

pagano nè più nè meno come gli altri senza che la tassa di mano-morta possa invocarsi come preservativo dal pagare.

Ma ciò (ripeto) intendo che sia detto a mera abbondanza, e per non lasciare senza risposta alcuni asserti meno esatti che ebbero luogo nella discussione di ieri. Che del resto la sola questione per noi è questa: se cioè mentre si paga più o meno da ogni ceto di persone una specie di corrispettivo alle concessioni governative, non debbano anche le concessioni di beneficj, in quanto più o meno direttamente emanano dall'autorità sovrana, pagare una tassa modica rispondente all'entità dell'ottenuta concessione. Posta la questione in questi termini, si fa ovvio e facile il risolverla senza bisogno di preoccuparsi gran fatto della allegata inviolabilità dei beni ecclesiastici, la quale qui non è punto in questione, non potendosi confondere la questione di proprietà colla questione delle imposte, se non quando queste fossero enormissime e uscissero evidentemente dai limiti del Jus comune: il che nel caso non si avvera.

Del resto, o Signori, se si pretendesse che io cantassi un idillio a questa legge e a queste tasse, non mi sentirei in lena di farlo, parendomi che veramente in materia di tasse ecclesiastiche omai si risenti il soverchio. Ma fino al limite della nuova legge, mi pare che si possa senza scrupolo arrivare, perchè sarebbe strano, come ieri bene avvertiva l'onorevole mio collega Senatore De Foresta, che mentre, per esempio, una povera vedova è chiamata a pagare una porzione della sua piccola pensione quasi per corrispettivo del decreto che la concede, i beneficj ecclesiastici, verso i quali o diretta o indiretta si spiega sempre l'azione e la protezione del Governo, dovessero andare sciolti da qualunque anche modica retribuzione.

Del resto, poichè le opinioni sulla origine e natura intima di questa tassa possono essere diverse, parendo ad alcuni che sia una tassa sui generis motivata sul fatto della collazione, ed altri pensando che sia quasi un succedaneo della tassa di registro da cui si vogliono sciolte le collazioni dei beneficj, io confido che conducendo queste due ragioni al risultato medesimo, la loro coesistenza non che indubbiare, assicurerà l'approvazione di questa legge la quale non è in sostanza che una imitazione di quanto si pratica in altri paesi civili e cattolici di Europa.

Eppertanto io non esito di raccomandarla vivamente all'approvazione del Senato; approvazione che il Senato concederà tanto più facilmente, ova voglia considerare che qui si tratta d'una legge d'imposta, e che se esso è libero (come indubitabilmente lo è) di rigettare una legge d'imposta, ciò non debbe però farsi se non per ragioni di alta e grave necessità, onde per isventura non offendere la suscettività dell'altro ramo del Parlamento, cui, come è noto, s'appartiene l'iniziativa delle leggi d'imposta.

**Presidente.** Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Senatore **Merini**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Merini**. L'onorevole preopinante Relatore accennava, che la legge attuale non fosse che la legge austriaca del 1840. È vero che la legge austriaca del 1840 era espressa in termini che tassava le collazioni dei beneficii per nomina o conferma regia e dell'autorità dello Stato; ma sotto questo nome non vennero compresi tutti i beneficii, si compresero soltanto i beneficii di regio patronato dell'autorità governativa, per cui erano colpiti soltanto quelli che esigevano la nomina diretta di patronato. Vi fu anzi a questo proposito una declaratoria speciale colla quale si dichiarava che il *placet* non era un atto integrante, completante la nomina stessa, ma era soltanto *una nulla osta* a che venisse conferito il beneficio: quindi in Lombardia nessun altro beneficio è tassato, fuori che quello che è di nomina regia, o talora anche delle altre autorità governative.

Questo è quanto all'interpretazione della legge austriaca che qui si vuole riprodotta.

Quanto poi al dire che la tassa di registro colpisce soltanto l'immobilità del possesso, e che quindi è giusto che sia colpito anche l'ente beneficiario, va bene; ma osserviamo che qui è mobile, mobilissimo l'usufrutto, in quanto che ad ogni evenienza di vacanza di beneficio, che spesso accade per traslazione o morte del beneficiario, si verifica la collazione di un usufrutto nella persona del successore; questo ho voluto avvertire, perchè non si confondesse colle altre mani-morte, le quali non hanno questa mobilità di trasferimento d'usufrutto. Tali sono le poche osservazioni che ho voluto accennare.

**Presidente**. Non domandandosi più la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende sia chiusa, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa).

Prima di dar lettura degli articoli della legge, prego il signor Commissario Regio di volermi dire se accetta gli emendamenti all'articolo 1 proposti dall'ufficio centrale.

**Commissario Regio**. Accetto.

**Presidente**. Darò lettura dell'articolo 1.

## TITOLO I.

### *Delle tasse sulle investiture e sulle concessioni del Governo in generale.*

Art. 1. Sono sottoposto a tassa:

1. La collazione di beneficii ecclesiastici li quali sotto qualunque nome o titolo apportino un possesso vitalizio di beni a favore dei titolari.

2. Le concessioni di tenere fiere o mercati.

3. Le concessioni o le autorizzazioni speciali indicate nel titolo IV della presente legge.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Dopo la lunga discussione che ha avuto luogo nella tornata di ieri, il mio compito sarà brevissimo, dovendo soltanto rispondere ad una interrogazione indirzatatami dall'onorevole Regio Commissario ed a qualche osservazione fatta dal Senatore De Foresta.

Premetterò a più facile intelligenza delle cose che sono per dire in appoggio del mio assunto, che nella tabella annessa alla legge del 29 maggio 1855, n. 90, era scritta, per la nomina a benefici o cappellanie, la tassa di centesimi cinquanta per ogni cento lire sul valore dei beni costituenti la dote del beneficio o della cappellania: io feci a questa disposizione la più viva opposizione, perchè vi ravvisava una duplicazione colla tassa sulle mani-morte e devo pur dire che la Camera dei Deputati nella quale aveva allora l'onore di sedere, ebbe più riguardo alla modicità dell'imposta, che alla questione di principio. Tuttavia debbo eziandio confessare, che se le cose fossero rimaste nei termini in cui erano nel detto anno 1854, mi sarei forse astenuto dal prendere parte nell'odierna questione.

Ma oggi siamo in condizioni ben diverse, poichè sopravvenne la legge del 29 maggio 1855, colla quale rievocata a molti enti morali ecclesiastici, la personalità civile, vennero i beni vacanti applicati ad una cassa speciale onde migliorare la condizione del clero povero, massime parrocchiale, sgravando ad un tempo dal carico delle spese di culto il bilancio dello Stato, ed imponendo sotto nome di contributo o sussidio ecclesiastico una tassa ben grave e progressiva sui redditi dei benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Ora io domando, se questa legge avesse preceduto l'altra, a chi mai sarebbe caduto in pensiero di aggiungere quell'altra tassa, sebbene per sè stessa non molto grave?

Ciò detto, agevole parmi la risposta al quesito propostomi dal Regio Commissario, se, vale a dire, coll'adozione del progetto di legge sul registro, siasi o non inteso derogare alla legge del 1854, per quanto spetta alla tassa nella nomina ai benefici o cappellanie.

Nessun dubbio, che se la legge sul registro fosse così sancita, il silenzio sulla tassa di nomina ai benefici basterebbe perchè dovesse intendersi abolita. Ma la questione non è ora di deroga in senso assoluto, bensì di surrogazione di un'altra più grave imposta, quella cioè del progetto che ora è in discussione. Il Regio Commissario per ciò si astenne dall'eccitare discussione sulla detta tassa della legge del 1854, sebbene posto in avvertenza dalle osservazioni fatte dall'ufficio centrale all'articolo 99 del progetto di legge sul registro; ed io a più forte ragione me ne astenni, perchè non intendeva ammettere alcuna tassa per dette nomine o collazioni di benefici o cappellanie, e perchè non volevo anticipare la discussione sopra un progetto che non era ancora portato all'ordine del giorno.

Prendendo adunque le cose nei termini in cui sono,

parmi evidente non potersi la nuova tassa ammettere né sotto il titolo d'investitura, ossia collazione del beneficio o cappellania, perchè questo è un atto che si compie dall'ordinario indipendentemente dal potere civile, e perchè se vuolsi prendere per base l'atto di nomina, come nella tornata di ieri proponeva il Senatore De Foresta per parte dell'ufficio centrale, la tassa dovrebbe limitarsi, come nella legge del 1854 vigente in Lombardia, ai soli benefizj di regia nomina, mentre gli altri benefizi e cappellanie ecclesiastiche sono conferite dall'autorità ecclesiastica senza alcuna ingerenza del potere civile, salvo in quanto spetta all'amministrazione del temporale ossia dei beni e redditi.

Nè parlerò del regio placito e del regio *exequatur* dei quali ha pur fatto cenno il Senatore De Foresta, perchè nè l'uno nè l'altro è attributivo di diritti ai provvisi; è un semplice  *nihil obstat* , che si appone per attestare, che la provvisione pontificia non contiene alcun che di contrario alle leggi dello Stato, e come niente osti dal lato delle qualità del provvisto. Si è pure voluto supporre che anche le nomine fatte dagli Ordinari seguano in virtù di tacita, se non espressa, delegazione del potere civile; ma è anche questo un evidente errore, perchè i Vescovi hanno da Cristo, come successori degli apostoli, ogni potere nello spirituale. Ed è anzi certo per lo contrario, che i diritti di nomina competenti al Re per certi benefizi, hanno origine o da diritti di patronato legittimamente acquistati a norma delle leggi canoniche, o da indulti e privilegi concessi dalla S. Sede, come è quello di Nicolao V del 1451, di Benedetto XIII degli anni 1826 e 1827 e di altri posteriori Pontefici e del 1819, col quale fu la regia prerogativa estesa al Genovesato.

Del resto egli è certo, che sotto qualunque titolo o colore s'imponga la nuova tassa, cadrà sempre sui redditi, i quali già gravati di altre tasse, e sopra tutto del contributo a favore della cassa ecclesiastica, che è veramente eccessivo ed eccedente in alcuni casi il cinquanta per cento, sarebbero pressochè intieramente assorbiti con questa nuova gravezza.

Non ripeterò le cose già dette dal Senatore Merini circa l'applicazione della legge austriaca ai soli benefizi di regia nomina e patronato, mentre ora si vorrebbero tutti indistintamente colpire. Sonovi certe gravissime considerazioni politiche, dinanzi alle quali deve cedere ogni altra di ragione meramente pecuniaria.

In conseguenza delle cose che sono venute finora esponendo, senza trattenere più oltre il Senato, propongo la soppressione del n. 1 dell'art. 1 che ora è in discussione, riservandomi di fare a suo luogo le convenienti proposte sugli altri correlativi articoli.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'onorevole Senatore Mameli chiede la soppressione del n. 1 del primo articolo di questa legge.

Egli appoggia la sua opposizione, e la dimanda della

soppressione di questo numero alle seguenti osservazioni.

Egli contesta in primo luogo il diritto allo Stato di imporre la tassa, ed in secondo luogo dice che questa tassa sarebbe ingiusta e contraria all'equità, perchè già inclusa nell'imposta sulle mani-morte, e perchè i benefizi ecclesiastici, e gli enti morali sono già sottoposti ad altre gravissime tasse, egli dice, cioè alla quota di concorso pel mantenimento, per le congrue e supplemento di congrue ai parroci.

Senatore Mameli. Per abbreviare la discussione dirò solamente che non ho contestato il diritto d'imporre tributi sopra i benefizj o cappellanie, ne ho contestato soltanto l'opportunità, l'equità e la ragionevolezza.

Senatore De Foresta. Accetto volentieri la dichiarazione dell'onorevole Senatore Mameli che egli non contesta il diritto ad imporre la tassa in questione e che egli contesta soltanto l'equità e la giustizia della medesima. Con ciò sarò dispensato dal seguire l'onorevole Senatore Mameli nelle osservazioni che egli faceva e colle quali intendeva provare che il Governo non abbia nè possa mai avere direttamente o per via di conferma o per espressa o tacita delegazione veruna parte nel conferimento di benefizi ecclesiastici o che ciò appartenga sempre  *jure proprio*  all'autorità ecclesiastica.

Credo che le conseguenze di queste osservazioni erano appunto di intaccare il diritto all'imposta medesima, ma tanto meglio se non si contesta il diritto.

Non posso però lasciare senza una protesta l'asserzione dell'onorevole preopinante che nei benefizi ecclesiastici non vi sia mai nulla di temporale.

Io sfido che possa esservi un benefizio ecclesiastico di qualunque natura in cui oltre agli uffici spirituali vi siano anche diritti temporali.

Nego formalmente che il conferimento di diritti temporali spetti ad altri che all'autorità secolare, e ripeto che in questa parte l'autorità ecclesiastica procede come delegata dall'autorità secolare.

Il Senato, credo approverà che io non entri in maggiori discussioni a questo riguardo, e che mi limiti a contestare l'opinione espressa dall'onorevole preopinante.

Senatore Mameli. Dispense il sig. De Foresta dal proseguire anche in questo tema, perchè io non ho mai detto che il potere civile non possa prendere ingerenza alcuna nel temporale dei benefizi, anzi ho dichiarato espressamente il contrario.

Senatore De Foresta. La prego di non interrompere; ella risponderà a suo tempo...

Presidente. Non passiamo a dialoghi personali.

Senatore De Foresta. Rientrando nella questione anche della giustizia dell'imposta, il preopinante cominciava a dire che coll'imposta sulle mani-morte siasi compresa qualunque altra tassa sulle mutazioni di proprietà e di usufrutto.

Che quindi la tassa che ora si imporrebbe pel conferimento dei benefizii sia una evidente duplicazione.

L'onorevole preopinante commette un evidente errore a questo riguardo.

Non sta che la tassa sulle mani-morte comprenda qualunque diritto per la mutazione di proprietà intera o di usufrutto; essa non è che il compenso della minore frequenza di queste mutazioni.

Altra cosa è stabilire una imposta che tenga luogo di qualunque diritto di mutazione di proprietà, o di usufrutto, altro è stabilire una tassa che sia il compenso della minor frequenza di questi atti.

E che tale sia stato lo scopo della tassa del 1851 sulle mani-morte lo prova appunto la legge del 1854, colla quale le nomine ai benefici ecclesiastici sono state sottoposte ad un diritto fisso di lire 10, e ad una tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale.

Se la tassa sulle mani-morte fosse stata tacitativa di qualunque siasi imposta relativamente alla mutazione di proprietà, è evidente che colla legge del 1854 non avrebbe potuto stabilirsi un'altra imposta; ed io sono persuaso che nessuno dei due rami del Parlamento l'avrebbe votata. Si è votata perciò appunto perchè si è riconosciuto che la tassa delle mani-morte non aveva per scopo che di compensare le finanze, (ritengasi bene di grazia), della minor frequenza di questi atti traslativi di proprietà o di usufrutto.

Si è detto: questi atti saranno bensì sottoposti alle tasse alle quali sono sottoposti gli altri, ma siccome questi atti sono meno frequenti, ne risulterebbe che le proprietà possedute dalle mani-morte in complesso verrebbero a pagare meno delle altre, epperò in nome appunto dell'equità, della giustizia e dell'eguaglianza si è stabilita la tassa speciale sui beni delle mani-morte, senza escludere che i detti beni debbano pagare allorché, benchè più raramente, succede alcuno dei casi, per i quali le altre proprietà sono sottoposte a tassa.

Non è dunque esatto il primo motivo da cui si vuole inferire che questa tassa sia una duplicazione e che sia perciò peccante per lo meno d'ingiustizia.

Aggiungeva l'onorevole preopinante che al giorno d'oggi l'ingiustizia sia tanto più grande in quanto che posteriormente alla legge del 1854 si è emanata un'altra legge la quale ha sottoposto gli enti morali ecclesiastici ad una quota di concorso la quale, dicevasi, in alcuni casi è eccessivamente gravosa.

Ma, o Signori, in primo luogo io faccio osservare che la quota di concorso non è punto una imposta. La tassa di concorso muove da altri principii ben più alti e ben diversi: e mi sia lecito il dirlo, non è forse molto generoso il criticare al giorno d'oggi la legge che ha sottoposto gli enti ecclesiastici alla quota di concorso.

Non è forse nè prudente, nè conveniente il volersene fare un argomento per opporsi ad una tassa alla quale sono sottoposte le altre proprietà o le altre concessioni religiose. La quota di concorso ha il suo fondamento nell'alta vigilanza che compete allo Stato sull'amministrazione dei beni appartenenti agli enti morali, onde se ne

faccia quell'uso che è presunto e nella volontà dei fondatori e che è nella natura dei medesimi.

Fu, mi sia concesso il dirlo, fu forse una transazione che si fece con altre esigenze ben più gravi e ben maggiori che non si dovrebbero dimenticare; quindi come si vuole al giorno d'oggi da coloro che possiedono i pingui patrimoni sui quali fu imposta questa quota di concorso farne la censura e servirsene per impugnare la tassa in discorso come contraria alla giustizia e all'equità? Questa legge fu fatta giustamente e per altissimi motivi di prudenza: non solo quelli che ne profittano, li quali sono tutti ecclesiastici; ma anche coloro che furono sottoposti a quell'obbligatorio concorso dovrebbero essere riconoscenti agli uomini che la proposero e che si adoperarono a farla accettare. Io non ne dirò di più. Il Senato mi comprende.

D'altronde poi non deve dimenticarsi che la quota di concorso non è imposta che sulle laute dotazioni in favore dei parroci per le congrue o supplemento di congrue, o che nella legge è detto che non sono sottoposte a quota di concorso le parrocchie che hanno un reddito minore di L. 1000 e gli altri enti morali che lo hanno maggiore di L. 2000.

Dunque non credo che il ricordo di quella legge possa essere un motivo per opporsi a questa che stiamo discutendo. E poichè, o Signori, si è detto già da altri che questa legge per la tassa sulle concessioni governative e conferimento di benefici e cappellanie è stata copiata da una legge vigente in Lombardia, ove io credo che gli onorevoli contraddittori non dubitano, che si avessero i debiti riguardi a questi enti ecclesiastici, mi si permetta di osservare che anche in Lombardia vi erano le due imposte, vi era l'imposta sulle mani-morte la quale era forse anche più gravosa che quella che fu fatta in questi Stati, giacchè era del 2 p. 0/0 sopra un decennio di rendita, e non ostante questa tassa speciale vi era e vi è l'imposta eguale a quella che stiamo ora discutendo per le nomine e conferme governative dei benefici ecclesiastici.

Senatore **Merini** (*interrompendo*). Vi fu una declaratoria posteriore.

Senatore **De Foresta**. L'onorevole Senatore Merini ammette, e non potrebbe contestarlo, perchè abbiamo la legge sotto gli occhi, che in Lombardia vi erano le due imposte: l'imposta sulle mani-morte e l'imposta per i conferimenti dei benefici. Ma egli dica che quest'ultima non vi era che sui benefici di patronato del Governo. Io non posso ammettere questa asserzione perchè la legge non fa veruna distinzione. Essa dice: « Le tasse per la collazione dei benefici ecclesiastici sono la tassa per la conferma delle prebende e la tassa per la ratifica dell'elezione. »

Vede dunque l'onorevole Senatore Merini che non si fa distinzione tra benefici e benefici e che anzi la distinzione è esclusa, dacchè si contempla la ratifica dell'elezione, ciò che vuol dire che si comprendono anche i benefici per i quali l'elezione spetta a tutt'altri che al

Governo, se dunque attualmente nella Lombardia vi sono le due tasse, perchè tante lagnanze e tante repugnanze contro questa legge?

L'ufficio centrale persiste pertanto nella sua proposta, e spera che il Senato vorrà approvarla, e che vorrà appunto approvarla in virtù di quel principio di uguaglianza che era invocato dai nostri avversari.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

**Presidente**. Aveva già domandato la parola il signor Senatore Mameli; però siccome egli ha già parlato due volte sull'argomento interrogherò il Senato . . .

Voci. Parli.

Senatore **Mameli**. Io non ho avuto il proposito d'interrompere l'egregio signor Senatore De Foresta nel proseguimento del suo discorso, ho stimato solo conveniente di avvertirlo, quando ho potuto evidentemente riconoscere, che egli ha in qualche parte frainteso le mie parole, onde impedire per quanto è possibile inutili diverbii.

Del resto mi giova ripetere, che io non ho mai affermato, che la tassa sulle mani-morte tenesse luogo di tutti i diritti di registro, che possono essere dovuti per i singoli atti di trasferimento di proprietà o di diritti alla proprietà inerenti, che possono occorrere nell'interesse degli enti morali, che bene so andare soggetti al pagamento delle tasse relative. Ho solo osservato, che la tassa sulle mani-morte, fondata per sua natura sopra calcoli di probabilità, venne fissata realmente sopra calcoli molto elevati, ed ho pure osservato, che nella tassa fissata dalla legge del 1854 per le nomine ai beneficii ed alle cappellanie havvi certamente duplicazione, perchè nei trasferimenti per causa di morte non differiscono i benefici dalle altre successioni, che si aprono colla morte di colui al quale si succede, come colla morte del provvisto si fa immediatamente luogo al successore.

Non posso neppure essere d'accordo col Senatore De Foresta nel ricercare nei diritti di alta amministrazione dello Stato sui beni degli enti morali la ragione per cui fu imposto il contributo ecclesiastico colla legge del 1855. I diritti di un amministratore qualunque non si estendono fino a disporre a suo libito dei redditi amministrati: ho già accennato, e risulta dalle discussioni che ebbero luogo nel Senato, che da ben altro principio esso fu mosso, quello cioè di disporre in usi religiosi e pii del superfluo ai bisogni dei beneficiati, secondo l'obbligo morale che loro ne incombe a senso dei sagri canoni.

Non sarebbe stato sotto altro aspetto giustificabile.

Finalmente osserverò, che la legge lombarda tante volte citata è diretta nelle sue disposizioni da un sistema coordinato, e da un criterio che si desidera nel progetto in discussione.

Io l'ho esaminata e studiata nel suo complesso, per informarmi del suo spirito, ed andamento razionale, e ne ho desunto le seguenti disposizioni.

Tasse per concessioni sovrane di grazia, di nobiltà ed altre.

Tasse per nomine ad impieghi e pel primo stipendio ed aumenti successivi.

Tasse per la collazione di beneficii ecclesiastici fatta dal Governo e da altre R. autorità.

Tasse per concessione di privilegi, fiere, mercati.

Tasse per autorizzazioni diverse.

Ammissione all'esercizio di avvocatura . . .	L. 300
Di agente pubblico . . . . .	» 300
Notarile . . . . .	» 75
Sensale di cambio . . . . .	» 300
Di altra specie . . . . .	» 150

Così la tassa ha quel carattere di universalità e di equabilità, essenziale a tutte le imposte, consentanea allo Statuto, ed alle norme generalmente osservate.

**Presidente**. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ho chiesto la parola per domandare uno schiarimento al Commissario Regio. Nella relazione ministeriale trovo che si dice che questa legge procurerà al tesoro una entrata non molto rilevante. La relazione dell'ufficio centrale dice che questo progetto non recherà se non scarsissimo refrigerio alle finanze.

Io vorrei domandare al Commissario Regio se tra gli studii fatti al ministero delle finanze circa le tasse che si imporrebbero con questa legge, vi sieno dati sufficienti per dire al Senato quale cifra si andrebbe a produrre a vantaggio del tesoro.

**Commissario Regio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Commissario Regio**. Non sono in grado di dare una risposta esatta alla interpellanza dell'onorevole Senatore Digny, perchè il progetto ministeriale procedeva in termini grandemente diversi da quelli che si leggono oggi dopo le mutazioni che il progetto ha avuto nella Camera elettiva. Prego l'onorevole Senatore Digny di osservare che il progetto ministeriale non si riferiva che alla concessione governativa quindi poteva dirsi allora che da questa tassa non si aspettava un alto reddito. Ma ora che la Camera elettiva ha tanto allargato la base della imposta ho ragione di credere, che il reddito sarà assai rilevante.

Senatore **Cambray-Digny**. Siccome anche il Relatore dell'ufficio centrale ha detto che questo progetto non apporterà che uno scarsissimo refrigerio agli aggravii della finanza, io mi permetto di domandare al medesimo se abbia dati in proposito da fornire.

Senatore **Gioia, Relatore**. Io credo che il Relatore non possa qui essere messo in causa. Egli non ha fatto veramente in questa parte che ripetere ciò che già era stato detto dal Governo allorchè proponeva questa tassa; ed è evidente che l'ufficio centrale non ha, nè può avere quella copia di dati statistici che sarebbero stati necessari per istituire un calcolo anche solamente approssimativo sulla rendita probabile di quelle tasse.

È noto poi, che era suo compito di cercare quanto la legge fosse giusta e razionale, non quanto fosse per

rendere: la quale indagine sarebbe stata estranea al tema che gli veniva principalmente proposto.

**Commissario Regio.** Aggiungo una sola parola per giustificare il Governo dall'appunto che potrebbe essergli mosso dal non essere in grado di dare i dati che richiede l'onorevole Senatore Digny.

Mi pare di rammentarmi che nelle province Lombarde questa tassa renda dai 150 ai 200 mila lire. Credo che si possa ritenere, che sarà molto produttiva nelle province nuove e specialmente nelle province napoletane e siciliane. Ma è impossibile che il Governo sia in grado di fornire notizie positive, perchè anco le cessate amministrazioni mancavano di ogni dato in proposito.

**Senatore De Foresta.** Risponderò poche osservazioni all'onorevole Senatore Mameli.

Io accetto di buon grado le spiegazioni che egli dava sul senso delle sue osservazioni, mercè le quali resta posto in sodo, che la tassa in questione non s'impugna dall'onorevole preopinante per altro motivo fuori quello che egli crede, che a fronte di quella sulle mani-morte e la quota di concorso cui furono sottoposti tutti gli enti ecclesiastici, i beni posseduti da questi corpi morali siano sottoposti a doppia imposta e più aggravati degli altri.

Io credo che sia abbastanza dimostrato, che l'onorevole preopinante versa in errore a questo riguardo, nè verrò di nuovo ripetendo il già detto.

Aggiungerò soltanto per rettificare un'inesattezza nella quale egli cadeva, cioè che la tassa delle mani-morte non esclude che i corpi morali debbano pagare quando facciano qualche atto, che porti mutazione di proprietà. E di fatto, anche dopo quella legge sulle mani-morte, se un corpo morale otteneva la facoltà di alienare una parte de'suoi beni, era egli forse esente dal pagare un diritto di mutazione?

Venne mai in mente ad alcuno di chiedere, che l'atto fosse registrato o insinuato, senza pagamento dei diritti perchè vi era la legge d'imposta sulle mani-morte? No, nessuno lo ha mai pensato, e perchè? Perchè quella tassa non era che il corrispettivo della minore frequenza di questi atti, ma non li esimeva affatto dalla tassa quando avevano luogo.

Ripeto adunque che la tassa delle mani-morte non possa essere d'ostacolo a che il conferimento dei benefici sia sottoposto alla tassa proposta con legge, come lo era colla legge del 1854.

Io poi prego il Senato di permettermi di far presente che questa tassa con le deduzioni che sono state già proposte dal Governo ed ammesse dalla Camera elettiva, con le altre che sono state aggiunte dall'ufficio centrale non sarà una tassa gravosa per i beneficiarii, ed intanto atteso il grandissimo numero di questi enti morali che esistono nello Stato, potrà dare un prodotto rilevantisimo a favore delle finanze; considerazione che io raccomando specialmente all'attenzione del Senato.

**Senatore Audiffredi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Audiffredi.** Io rilevo un disaccordo fra il relatore dell'ufficio centrale, il Senatore De Foresta e il Commissario Regio sulla percezione della rendita di questa tassa; credo perciò sia molto necessario di sapere quale ne sia il rilievo. Non sarebbe forse opportuno che si facesse un ragguglio stabilito sopra dati statistici, per sapere qual sia la rendita reale di questa tassa, almeno approssimativamente? Io domanderei schiarimenti a questo proposito.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Rilandando alcuni appunti che aveva tra le mie carte passatemi dalla Direzione generale nelle cui attribuzioni entra questo ramo di servizio, credo di poter meglio precisare ciò che dinanzi diceva all'onorevole Senatore Cambray-Digny. Mi risulterebbe con maggior esattezza che il reddito attuale nelle province Lombarde non si discosti molto da 300,000 lire. L'Amministrazione centrale non può nè potrebbe avere dati statistici dalle nuove province a questo riguardo, nondimeno ripeto, potersi fin d'ora ritenere che nelle province nuove, e segnatamente in quelle dell'Italia meridionale, i beni delle mani-morte ecclesiastiche abbiano ad essere di una consistenza maggiore in proporzione di ciò che si verifica nell'Italia settentrionale; anzi certamente deve essere così. Quindi mi pare che facendosi un ragguglio proporzionale anco sul semplice dato della popolazione il risultato finanziario debba essere molto vistoso.

D'altronde non voglia dimenticare il Senato che il maggior nerbo di questa legge è appunto nella disposizione contenuta nel N. 1 di questo primo articolo.

**Presidente.** Se non si domanda più la parola.....

**Senatore Corsi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Corsi.** La difficoltà per me sta nell'art. 4. La tassa di conferimento....

*Voci.* Non siamo là.

**Senatore Corsi.** (*proseguendo*). Mi scusi il Senato, esporrò brevemente il mio concetto. La difficoltà sta nella tassa di conferimento de' benefici che consiste nella metà della rendita determinata a norma degli art. 2 e 3: questa tassa che si porta sino alla metà, pare a me immensamente gravosa, a tal che io potrei cader d'accordo nel progetto coll'ufficio centrale e col Governo per votare il principio sancito nell'art. 1, con che però fosse riservata la questione dell'entità dell'imposta quale è stabilita nell'art. 4.

*Voci.* Sì! sì!

**Presidente.** La discussione è circoscritta al numero 1 dell'art. 1. Io metterò quindi ai voti questa prima parte dell'articolo, di cui dò lettura (*V. sopra*).

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ai voti i numeri 2 e 3 dell'articolo primo di cui do lettura (*V. sopra*).

**Senatore Giola, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Gioia, Relatore.** L'ufficio centrale si crede in debito di avvertire che è forse inutile continuare nella discussione di una legge menomata del numero 1, che era la parte più importante e più vitale della legge stessa. In tutti i casi volendo continuare nell'esame di ciò che rimane del progetto di legge, parrebbe opportuno di rimandarlo all'ufficio centrale perchè lo rivedesse, e lo raggustasse in relazione alla soppressione importante che si è fatta di questa principale disposizione.

**Presidente.** Darò lettura di una disposizione del nostro regolamento, la quale ha tratto precisamente a questa specie di votazione.

È l'art. 47 del nostro regolamento:

« Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alineale dell'art. 55 dello Statuto alla deliberazione degli articoli successivi ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto, salvo che il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarerà l'intendimento di ritirarla; ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sovra essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

« In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito. »

L'onorevole Senatore Gioia ha fatto una proposta di sospensione; domando se l'ha fatta a nome dell'ufficio centrale.

Senatore **Gioia, Relatore.** Sì, a nome dell'ufficio centrale, perchè questo crede che debba essergli rimandato il progetto di legge così monco come è, onde vedere quali cambiamenti possano occorrere.

**Presidente.** Siamo perfettamente nel caso previsto dall'art. 47, e non c'è altro che vedere se questa sospensione si ritenga per definitiva o per indefinita. Intende l'ufficio centrale di proporre una sospensione indefinita?

Senatore **De Foresta.** L'ufficio centrale non chiede una sospensione indefinita, chiede che la legge si rimandi a lui affinchè possa coordinarne le ulteriori disposizioni colla elezione del numero 1 dell'art. 1.

Senatore **Stara.** È un rinvio.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Si è parlato di sospensione; se si chiede il rinvio, è un'altra cosa.

Senatore **Di Pollone.** A me pare che vi sia stata una proposta di sospensione e di rinvio; una sospensione della discussione della legge, ed il rinvio di questa all'ufficio centrale, il quale si occuperà di coordinarla.

Nel frattempo il Ministero potrà riflettere se non gli convenga di proporre con un decreto regio il ritiro della legge.

**Presidente.** Vi è una proposta complessiva di sospendere ogni ulteriore deliberazione sopra questo progetto di legge, e di rinviare il progetto stesso all'ufficio centrale.

Chi approva questa proposta di sospensione e di rinvio si alzi.

(Approvato).

Passeremo ora agli altri progetti di legge portati all'ordine del giorno.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri.** Pregherei l'onorevolissimo signor Presidente di voler considerare se ai progetti di legge che sono già all'ordine del giorno non si possa aggiungere la relazione del progetto presentato ieri, qualora il Senato creda poterlo ammettere d'urgenza.

Vi sarebbe una ragione particolarissima perchè si desse corso a questa legge, ma ci vorrà una deliberazione del Senato perchè sia dichiarata d'urgenza, la quale mi pare sia anche stata domandata dal Ministro che l'ha presentata.

**Presidente.** L'onorevole Senatore Alfieri accenna al progetto di legge presentato ieri, relativo alla convenzione postale colla Svizzera, nel quale fu ommesso un articolo essenziale,

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Questo progetto presentato dal Ministero venne passato allo stesso ufficio centrale che già se ne era occupato e credo abbia già compilato la relazione: soltanto si era sospeso di portarlo oggi all'adunanza pubblica per i motivi che indicherà il signor Senatore Lauzi relatore.

Senatore **Lauzi.** Era veramente intenzione dell'ufficio centrale di cui è membro il Senatore Alfieri di portare oggi in discussione questo progetto, ma essendosi verificato che la Camera dei deputati era passata alla votazione per squittinio dell'intera legge, si è creduto, d'accordo coll'ufficio di Presidenza, che fosse necessario di mandare prima alla stampa la relazione ministeriale, ed anche quella dell'ufficio centrale, per cui in questo momento le carte si trovano alla stamperia, e non sarebbe per ora possibile di averle.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Già fin da ieri, allorchando il Presidente del Consiglio presentava al Senato questa legge, mi era venuto in mente di proporre che per trattarsi di un errore materiale, dell'ommissione cioè d'una parte d'un articolo, il Senato potesse, senza più, occuparsene seduta stante; mi astenni però dal far questa proposta, lasciando ai membri dell'ufficio centrale di vedere ciò che fosse più conveniente.

Ma ora che si presenta una proposta dall'onorevole Senatore Alfieri di votare senza più questo progetto di legge, io non posso a meno di appoggiarla vivamente, mentre abbiamo non uno ma cento esempi, dacchè il sistema costituzionale esiste, di leggi presentate e votate seduta stante con una semplice esposizione del fatto.

Il dire che è necessaria una votazione nuova, non esclude punto il fatto di un semplice errore materiale, ed io credo che se il Senato vuole per un momento

rendersi ragione dello stato delle cose, non esiterà ad ammettere che si possa votare senz'altro il progetto in discorso. Basta leggere l'articolo che fu dimezzato, per vedere che in ciò non vi ha inconveniente alcuno; d'altronde, ripeto, il Senato ha precedentemente ammesso questo sistema.

**Presidente.** Il Senato deciderà quello che si debba fare; intanto io osservo che l'ufficio di Presidenza, d'accordo col Relatore dell'ufficio centrale, ha creduto che si dovesse in questo recinto seguire la stessa norma adottatasi presso la Camera dei Deputati.

Siccome alla Camera dei Deputati si era quella relazione stampata, e che si trattava inoltre d'un articolo importante, si è creduto anche da noi opportuno di farne far la stampa, onde quest'articolo fosse sotto gli occhi dei singoli Senatori.

Ripeto, che si è osservato quale era stato il processo all'altra Camera, e si è da noi creduto di doverlo ripetere; se il Senato crede di dover prescindere da questa forma, io in questo caso mi riferirò a quanto sarà l'ufficio centrale per proporre al Senato.

Senatore **Alferi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Alferi.** Io rinunzio alla mia proposta, anche perchè credo che non siamo più in numero.

**Presidente.** Se non siamo più in numero, non è più il caso di discutere.

Prego uno dei signori Segretari di verificare il numero dei Senatori.

(I Segretari verificano).

Non siamo più in numero; si rimanda perciò a domani la discussione dei progetti di legge che erano all'ordine del giorno per oggi.

Se non ci sono osservazioni in contrario, il Senato è convocato per domani al tocco negli uffici per costituirsi e per procedere all'esame dei progetti di legge decretati d'urgenza, e quindi alle due in adunanza pubblica per la discussione dei progetti che erano all'ordine del giorno d'oggi, ed anche per l'interpellanza che il Senatore Lauzi deve muovere all'onorevole Ministro della Guerra.

Intanto sciolgo la seduta (ore 4 3/4).